

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2009, n. 2522

Fondo Rischi Consorzi Fidi per microimprese artigianali.

La Vicepresidente, Assessore allo Sviluppo Economico e Innovazione Tecnologica, sulla base della relazione istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività e dal Dirigente dell'Ufficio Attrazione degli Investimenti, riferisce quanto segue:

Premesso che

con legge regionale 30 aprile 2009, n. 11 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'Esercizio finanziario 2009;

con detta legge il Consiglio regionale ha inteso stanziare nel capitolo 1095315, UPB 2.3.3, risorse per il finanziamento di un Fondo Rischi Consorzi Fidi per micro imprese artigianali;

tali risorse ammontano a euro 500.000,00;

appare pertanto opportuno procedere alla attuazione della previsione finanziaria che mira a sostenere i Consorzi Fidi di minore dimensione composti da microimprese artigiane, non ammissibili alle misure di sostegno finanziate dai Fondi Comunitari;

Rilevato che

la legge regionale n. 5 del 20 febbraio 1995 ha promosso la costituzione dell'Artigiancredito Puglia, consorzio unitario regionale fra le cooperative di garanzia e i consorzi fidi artigiani operanti nel territorio della regione Puglia ed aventi finalità di garanzia, informazione, consulenza e fornitura di servizi finanziari a favore delle Cooperative e confidi nonché dei soci delle medesime;

la medesima legge prevede che detto Consorzio sia sostenuto dalla Regione, che concorre alla formazione degli organi sociali;

lo Statuto dell'Artigiancredito Puglia prevede il perseguimento di fini di mutualità, con esclusione dello scopo di lucro, ed assegna al medesimo Consorzio lo svolgimento di compiti di rappresentanza delle cooperative e consorzi associati nei confronti della Regione Puglia, oltre a compiti di sviluppo, coordinamento, assistenza tecnica e amministrativa;

Artigiancredito Puglia è un consorzio fidi di secondo grado, costituito in forma di società cooperativa, rientrando tra quelli previsti dagli articoli 29 e 30 della legge n. 317/91 e che, ai sensi dell'art. 155, 4° comma, T.U. Credito (Divo n. 385/1993), non è soggetto alle disposizioni sugli intermediari finanziari ed è iscritto alla sezione separata dell'elenco previsto dall'art. 106 di detto T.U.;

in ragione dei compiti attribuiti dalla LR n. 5/1995 citata, la Regione Puglia ha in più occasioni assegnato compiti specifici al Consorzio citato; vale in questa sede richiamare la convenzione del 23 aprile 2002 con la quale, in applicazione di quanto disposto dal Complemento di Programma, è stata affidata ad Artigiancredito la gestione della Misura 4.19 del P.O.R. PUGLIA 2000/2006, che prevedeva stanziamenti per euro 5.164.569,00 finalizzati all'erogazione di contributi ai Fondi Rischi dei Confidi artigiani e, per un pari ammontare, la costituzione di un Fondo di Garanzia volto a consentire prestazioni di contro garanzia e cogaranzia sui finanziamenti garantiti dai consorzi aderenti;

Considerato che

appaiono sussistere le condizioni per le quali è possibile affidare ad Artigiancredito Puglia la gestione della somma stanziata nel Bilancio di previsione al fine di consentire il raggiungimento delle finalità previste dalla legge di Bilancio;

Artigiancredito Puglia dovrà procedere alla concessione dei contributi destinati al rafforzamento dei Fondi rischi consortili mediante l'adozione di procedure selettive rivolte ai Consorzi Fidi e Cooperative di garanzie socie, che dovranno prevedere le seguenti condizioni:

- a) potranno concorrere all'assegnazione dei contributi unicamente i Consorzi Fidi e le Cooperative di garanzia consorziati che all'atto della domanda:
 - prevedano espressamente, nei rispettivi statuti, l'esclusione dello scopo di lucro ed il divieto di distribuire utili, dividendi o residui di liquidazione;
 - abbiano non meno di 150 imprese artigiane sode, aventi sede legale in Puglia;
 - risultino essere economicamente e finanziariamente sani;

- abbiano sviluppato negli ultimi tre anni di attività un volume medio annuo di garanzie pari ad almeno 5 volte i fondi rischi iscritti a bilancio;
- b) i contributi non potranno superare i 50.000,00 euro per ciascuno degli assegnatari;
- c) non potranno essere assegnati contributi ai Consorzi di maggiori dimensioni che concorrano agli interventi del PO FESR Puglia 2007-2013; Asse VI; Linee di Intervento 6.1.6 e 6.1.7;
- d) i contributi dovranno essere destinati alla costituzione di Fondi rischi destinati alla concessione di aiuti in forma di garanzia conformi a quanto previsto dal regolamento Regionale n. 24 del 21.11.2008 relativo alla concessione di agevolazioni in regime "de minimis";

rapporti tra Regione Puglia e Artigiancredito Puglia dovranno essere regolati da apposito disciplinare, che dovrà assegnare al Consorzio un termine non superiore a 90 giorni per la pubblicazione dell'Avviso, e dovrà prevedere specifici obblighi rendicontativi; il disciplinare potrà altresì riconoscere un rimborso per le spese di gestione dell'intervento non superiore al 2% dell'intera somma assegnata;

il testo definitivo del disciplinare - fermi restando i contenuti di cui sopra - sarà adottato dal Servizio competente con atto dirigenziale;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 e s.m.i

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento pari a complessivi euro 500.000,00 è garantita dalle risorse finanziarie iscritte nella UPB 2.3.3 di pertinenza del Servizio Ricerca e Competitività a valere sul Cap. 1095315.

Al relativo impegno dovrà procedere il Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività con atto dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

La Vicepresidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

Il presente atto rientra nelle competenze della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. d), f), e k) della L.R. n. 7/1997.

LA GIUNTA REGIONALE

- udita la relazione e la conseguente proposta della Vicepresidente, Assessore alla Sviluppo Economico e Innovazione Tecnologica;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività e dal Dirigente dell'Ufficio Attrazione degli Investimenti, che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di prendere atto di quanto sopra riportato;
- di disporre che l'intervento di sostegno al sistema dei Consorzi Fidi artigiani e Cooperative Artigiane di garanzia - previsto dal Bilancio di Previsione 2009 - sia affidato ad Artigiancredito Puglia, organismo previsto e disciplinato dalla LR n. 5/1995;
- che detto intervento sia attuato con le modalità previste in premessa;
- di adottare lo schema di disciplinare allegato;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

ATTO DI CONVENZIONE**TRA**

La Regione Puglia (C.F. 80017210727), di seguito denominata "Regione", rappresentata da _____, domiciliato ai sensi della presente convenzione presso la sede di Bari – Lungomare Nazario Sauro n. 31 – 33 ai sensi e per gli effetti del presente atto _____, il quale dichiara di intervenire per nome e per conto e quale legale rappresentante della Regione Puglia

E

Artigiancredito Puglia, soc. cop. A.r.l. (CF _____), successivamente denominata ARTIGIANCREDITO, con sede in _____, rappresentata dal sig. _____, nato a _____ il _____, nella qualità di _____ e legale rappresentante della Società,

PREMESSO CHE

la legge regionale n. 5 del 20 febbraio 1995 ha promosso la costituzione dell'Artigiancredito Puglia, consorzio unitario regionale fra le cooperative di garanzia e i consorzi fidi artigiani operanti nel territorio della regione Puglia ed aventi finalità di garanzia, informazione, consulenza e fornitura di servizi finanziari a favore delle Cooperative e confidi nonché dei soci delle medesime;

la medesima legge prevede che detto Consorzio sia sostenuto dalla Regione, la quale concorre alla formazione degli organi sociali;

lo Statuto dell'Artigiancredito Puglia prevede il perseguimento di fini di mutualità, con esclusione dello scopo di lucro, ed assegna al medesimo Consorzio lo svolgimento di compiti di rappresentanza delle cooperative e consorzi associati nei confronti della Regione Puglia;

Artigiancredito Puglia si propone di promuovere, sviluppare, difendere, assistere tecnicamente e socialmente il movimento consortile di garanzia fidi tra le imprese artigiane e le PMI in genere;

Artigiancredito Puglia è un consorzio fidi di secondo grado, costituito in forma di società cooperativa, rientrante tra quelli previsti dagli articoli 29 e 30 della legge n. 317/91 e che, ai sensi dell'art. 155, 4° comma, T.U. Credito (D.lvo n. 385/1993), non è soggetto alle disposizioni sugli intermediari finanziari ed è iscritto alla sezione separata dell'elenco previsto dall'art. 106 di detto T.U.;

in ragione dei compiti attribuiti dalla LR n. 5/1995 citata, la Regione Puglia ha in più occasioni assegnato compiti specifici al Consorzio citato; vale in questa sede richiamare la convenzione del 23 aprile 2002 con la quale, in applicazione di quanto disposto dal Complemento di Programma, è stata affidata ad Artigiancredito la gestione della Misura 4.19 del P.O.R. PUGLIA 2000/2006, che prevedeva stanziamenti per € 5.164.569,00 finalizzati all'erogazione di contributi ai Fondi Rischi dei Confidi artigiani e, per un pari ammontare, la costituzione di un Fondo di Garanzia volto a consentire prestazioni di contro garanzia e cogaranzia sui finanziamenti garantiti dai consorzi aderenti;

con legge regionale 30 aprile 2009, n. 11 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'Esercizio finanziario 2009;

con detta legge il Consiglio regionale ha inteso stanziare nel capitolo 1095315, UPB 2.3.3, risorse per il finanziamento di un Fondo Rischi Consorzi Fidi per micro imprese artigianali;

la Giunta Regionale ha ritenuto opportuno procedere alla attuazione della previsione finanziaria che mira a sostenere i Consorzi Fidi di minore dimensione composti da microimprese artigiane, non ammissibili alle misure di sostegno finanziate dai Fondi Comunitari, affidando ad Artigiancredito Puglia la gestione della somma stanziata nel Bilancio di previsione;

che Artigiancredito Puglia risulta in possesso di strutture operative idonee ad assicurare la buona gestione del Fondo;

che la D.G.R. _____ dispone che la gestione del Fondo da parte di Artigiancredito debba essere regolata da apposita Convenzione;

che Artigiancredito Puglia dovrà procedere alla concessione dei contributi destinati al rafforzamento dei Fondi rischi consortili mediante l'adozione di procedure selettive rivolte ai Consorzi Fidi e Cooperative di garanzie socie, secondo i criteri indicati dalla D.G.R. _____ .

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti, come sopra costituite, si stipula e si conviene quanto segue.

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Le Parti, con la presente Convenzione, ridefiniscono unitariamente i rapporti relativi alla gestione del Fondo Rischi Consorzi Fidi per micro imprese artigianali ubicate nel territorio della Regione Puglia.

Art. 2

Con il presente atto la Regione affida ad Artigiancredito Puglia l'espletamento delle attività tecniche ed istruttorie, nonché quelle propriamente gestionali, per la selezione dei Consorzi fidi e delle cooperative di garanzia che potranno accedere al Fondo Rischi per i Consorzi Fidi per micro imprese artigianali.

Art. 3

La Regione mette a disposizione di Artigiancredito Puglia la somma di 500.000 euro, stanziata dal Bilancio di Previsione per l'Esercizio finanziario 2009, nel capitolo 1095315, UPB 2.3.3, al fine di costituire un Fondo vincolato di pari importo.

Il versamento al Fondo dello stanziamento di €. 500.000 è effettuato in un'unica soluzione mediante accreditamento presso un conto corrente bancario intestato ad Artigiancredito Puglia.

Gli interessi maturati su detto conto, al netto di eventuali spese, alimentano il suddetto Fondo regionale.

Le risorse finanziarie trasferite e non liquidate nei termini indicati nei provvedimenti amministrativi regionali, come quelle recuperate a seguito di rinuncia e di revoca delle agevolazioni concesse, saranno restituite alla Regione.

Detto Fondo, avente contabilità separata, avrà l'esclusiva finalità di costituire o incrementare la dotazione delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi tra imprese artigiane, aventi sede ed operanti in Puglia ed aderenti ad Artigiancredito, per il finanziamento di Fondi diretti alla concessione di garanzie a favore di propri soci, per finanziamenti erogati a microimprese artigiane.

Il Fondo oggetto del presente atto ha natura pubblica. Esso è vincolato al raggiungimento delle finalità per le quali viene affidato in gestione ed in particolare alla realizzazione delle operazioni di cui al presente atto.

E' vietata la sua utilizzazione per finalità diverse rispetto a quelle previste dal complesso della disciplina regionale che ne ha previsto la istituzione e rispetto alla disciplina della presente convenzione.

Art. 4

Potranno accedere al contributo i Consorzi Fidi e le Cooperative di garanzia già operanti e che, all'atto della domanda:

- prevedano, nei rispettivi statuti, l'esclusione dello scopo di lucro ed il divieto di distribuire utili, dividendi o residui di liquidazione;
- abbiano non meno di 150 imprese artigiane socie dirette (senza considerare quelle socie di consorzi di primo livello aderenti), aventi sede legale in Puglia;
- risultino essere economicamente e finanziariamente sani;
- abbiano sviluppato, negli ultimi tre anni di attività, un volume medio annuo di garanzie pari ad almeno 5 volte i fondi rischi iscritti a bilancio;
- presentino perdite relative ad insolvenze delle pmi socie per le quali è stata prestata garanzia, non superiori al 10% del totale delle garanzie in essere iscritte al bilancio.

Nelle richieste di contributo le cooperative di garanzia ed i Consorzi Fidi dovranno indicare l'ammontare delle operazioni di concessione di garanzia effettuate nel triennio precedente.

Artigiancredito Puglia dovrà predisporre apposita modulistica sulla base della quale verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dal presente articolo.

Artigiancredito Puglia si impegna a pubblicare l'Avviso per la selezione dei Consorzi e delle Cooperative che avranno accesso al Fondo, entro 90 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione.

Art. 5

Artigiancredito Puglia si impegna a verificare il completo utilizzo dei Fondi costituiti presso i Consorzi e le Cooperative di garanzia entro il 31 dicembre 2011.

In caso di mancato raggiungimento di detto obiettivo, il contributo è corrispondentemente ridotto. Il Confidi provvederà a restituire entro 15 giorni l'importo revocato ad Artigiancredito Puglia, che, a sua volta, procederà a versare, entro ulteriori 15 giorni, tale importo alla Regione Puglia.

Al fine di calcolare il raggiungimento dell'obiettivo di utilizzo, la Regione tiene conto di un moltiplicatore medio virtuale Garanzie Concesse:Fondo impegnato pari a 10:1.

Art. 6

I contributi concessi a valere sul Fondo non possono essere di importo superiore a 50.000,00 euro, né inferiore a 20.000,00 euro per ciascuno degli assegnatari.

Non potranno essere assegnati contributi ai Consorzi di maggiori dimensioni che abbiano i requisiti per concorrere agli interventi del PO FESR Puglia 2007-2013; Asse VI; Linee di Intervento 6.1.6 e 6.1.7.

Art. 7

Artigiancredito Puglia riceverà le domande di contributo da parte dei Consorzi fidi e delle Cooperative di garanzia e procederà alla loro istruttoria.

L'istruttoria dovrà riguardare l'ammissibilità delle domande pervenute ai sensi dell'art. 4 della presente Convenzione.

Nell'ipotesi in cui il numero di domande di contributo dovesse superare la disponibilità finanziaria del Fondo, Artigiancredito provvederà ad assegnare i fondi nell'ordine determinato dalla data di presentazione delle domande, nel rispetto di quanto previsto all'art. 6 della presente Convenzione.

Art. 8

Il contributo del Fondo potrà essere utilizzato dai Confidi per finanziare programmi di investimento proposti da microimprese artigiane che rientrino nella definizione ai sensi della normativa comunitaria in vigore in materia di aiuti di Stato e che risultino economicamente e finanziariamente sane.

A tal fine, Artigiancredito dovrà prevedere negli atti di concessione dei finanziamenti ai Consorzi e alle Cooperative l'obbligo da parte di questi ultimi soggetti ad effettuare una analisi tecnica delle domande che verranno presentate da parte delle imprese socie, volta a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi e di quelli economico-finanziari.

I consorzi e le cooperative dovranno, dunque, impegnarsi a tener conto almeno dei seguenti parametri:

- idoneità finanziaria dell'impresa, in particolare della sua capacità di generare flussi di cassa idonei al pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale a scadenza;
- idoneità della struttura dell'impresa e del suo potenziale flusso finanziario, calcolati prendendo a base l'ultimo bilancio approvato;
- idoneità tecnica dell'operazione proposta e dello strumento da attivare in rapporto agli obiettivi d'impresa.

L'ammissione a garanzia da parte del Confidi non vincola l'istituto finanziatore alla concessione del credito e, pertanto, l'effettiva ammissione a garanzia è subordinata all'ammissione a finanziamento del prestito e alla sua erogazione.

Art. 9

Gli aiuti in forma di garanzia dovranno essere conformi a quanto previsto dal regolamento Regionale n. 24 del 21.11.2008, relativo alla concessione di agevolazioni in regime «de minimis».

Le prestazioni concesse dai consorzi e dalle cooperative di garanzia non potranno, in nessun caso, riguardare operazioni di mero rifinanziamento o di consolidamento del passivo delle imprese.

La garanzia non potrà superare l'80% del prestito concesso all'impresa.

Nell'atto di concessione degli aiuti ai consorzi o alle cooperative, si dovrà prevedere l'obbligo per tali soggetti di tenere una contabilità separata relativa all'attività di prestazione delle garanzie esercitata con le risorse assegnate.

Art. 10

Artigiancredito Puglia dovrà inviare al Servizio Ricerca e Competitività della Regione Puglia, una relazione dettagliata relativa all'attività dei Fondi costituiti presso i singoli Consorzi e cooperative, a cadenza trimestrale, a partire dalla data di sottoscrizione della Convenzione.

Artigiancredito Puglia è tenuto a comunicare tempestivamente all'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione – Servizio Ricerca e Competitività, le cessazioni e le revoche dei finanziamenti disposte nei confronti dei destinatari dei finanziamenti.

Art. 11

Gli oneri di gestione riconosciuti ad Artigiancredito, sono fissati nella misura massima del 2% annuo dello stanziamento regionale, con l'obbligo di rendicontazione.

Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, Artigiancredito Puglia si avvale delle proprie dotazioni organizzative, logistiche, strumentali e di personale nella misura necessaria ad assicurare che le prestazioni effettuate risultino improntate a criteri di efficienza.

Art. 12

La Regione esercita potere di controllo sull'attività di Artigiancredito e su quella dei Fondi costituiti presso consorzi e cooperative di garanzia. Ha diritto di effettuare o far effettuare verifiche nelle imprese destinatarie delle garanzie. Negli atti di concessione della garanzia di credito, il Confidi dovrà far obbligo all'impresa beneficiaria di consentire a funzionari degli organismi regionali, preposti alle funzioni di controllo e di audit, controlli *in loco* finalizzati alla verifica della correttezza delle operazioni agevolate.

Artigiancredito si impegna a tenere a disposizione della Regione Puglia, nei cinque anni successivi all'ultima erogazione di contributi, tutta la documentazione

riguardante ogni singola operazione effettuata. Si impegna, altresì, a prevedere nell'atto di concessione dei contributi ai singoli consorzi o cooperative il medesimo obbligo in capo a tali soggetti.

Art. 13

In caso di gravi e reiterate inadempienze di Artigiancredito Puglia alle disposizioni attuative per la realizzazione della presente azione e agli obblighi previsti dalla presente convenzione, nonché alle disposizioni di legge e regolamentari in materia, la Regione si riserva la facoltà di revocare la partecipazione pubblica al Fondo e di recuperare i relativi conferimenti, previa contestazione degli addebiti e formulazione delle relative controdeduzioni entro un termine prefissato.

L'eventuale provvedimento di revoca disciplinerà altresì le modalità di attuazione della stessa.

Art. 14

In caso di scioglimento anticipato del Fondo, le disponibilità residue verranno restituite alla Regione Puglia.

Art. 15

La presente convenzione ha durata e validità fino al 31 dicembre 2012 ed eventuali proroghe dovranno essere espressamente pattuite.

Per gli interventi attuati con la convenzione resterà in vigore fino allo smobilizzo delle relative garanzie.

Art. 16

L'attività di Artigiancredito Puglia, nell'espletamento delle funzioni affidate dalla presente convenzione, deve essere retta da criteri di imparzialità, efficienza, qualità, efficacia ed economicità, nonché da quelli di pubblicità e trasparenza, nel pieno rispetto degli scopi dettati dalla normativa vigente e dei principi dell'ordinamento comunitario.

Artigiancredito Puglia, pertanto, si impegna al rispetto della Legge Regionale n. 15 del 20.06.2008.

Art. 17

Per la soluzione di eventuali controversie connesse alla presente convenzione che non potessero essere definite in via amministrativa, le parti riconoscono come Foro esclusivamente competente il Foro di Bari.

Art. 18

Le spese di bollo e di registro sono a carico di Artigiancredito Puglia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Li

Per la Regione Puglia

Per l'Artigiancredito Puglia